

Capo IV

CONSIDERAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME
DI COORDINAMENTO COMUNITARIO.

00045

E' noto, che ai sensi dell'art. 189 C.E.E. le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Nel caso in cui la direttiva comunitaria sia, invece, dettagliata o particolareggiata tanto da escludere qualsiasi discrezionalità nello Stato destinatario essa è provvista di efficacia immediata e diretta.

Or per quanto riguarda la direttiva 26 luglio 1971, n. 305, per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, si rinvencono entrambi i due anzidetti tipi di disposizioni. Il settimo "considerato" delle premesse fissa invero il criterio della limitazione espressa, per casi eccezionali, delle circostanze nelle quali è possibile non applicare le norme di coordinamento ed il punto 9 del titolo 1, sulle disposizioni generali specifica quelli particolari, di immediata e diretta applicazione.

In esecuzione di tale direttiva è stata emanata la legge 7 agosto 1977, n. 584 nella quale, con l'articolo 5, sono stati riprodotti i casi indicati al richiamato punto 9 e con la legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 11, che è di coordinamento comunitario in parte qua, sono state inoltre individuate nelle circostanze prodotte da calamità naturali - per implicito "eccezionali" - altre ipotesi nelle quali è possibile avvalersi dei sistemi di aggiudicazione previgenti alla direttiva stessa.

Assolutamente esplicita in tal senso, evidenziandosi anzi il carattere permanente della deroga per lavori da eseguirsi in seguito a calamità naturali, è la circolare 13

00046

febbraio 1978, n. 4117 della Cassa per il Mezzogiorno.

A seguito dei terremoti del 1972 e del movimento franoso del 1982, nel corpo della legge 24 luglio 1984, n. 363 come anzidetto è stato inserito l'articolo 13 n.d. che, per provvedere alla ricostruzione, rinascita e sviluppo della città di Ancona ha restituito efficacia, sino alla completa attuazione "così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale", al piano di ricostruzione previsto dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, assicurandone la realizzazione attraverso speciali automatismi esecutivi che, per quanto prima detto, non possono ritenersi in contrasto con le emanate norme di coordinamento comunitario.

Ivi, infatti, è posto il comma 7 il quale dispone per l'esecuzione dei lavori mediante concessione.

Escluso, per quanto sopra esposto, il sistema a scelta automatica della legge 584/1977, la concessione di sola costruzione secondo le norme previgenti alla normativa comunitaria è quella prevista dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137 la quale, valida comunque per i lavori al di sotto di un milione di unità di conto europee ma anche per gli interventi dipendenti da calamità naturali, come nella specie, prevede nell'articolo 5, una sola e semplice modalità di affidamento consistente nel "parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

E sul punto è stata innovativa la legge 363/1984, articolo 13 n.d., comma 7, la quale ha reso vincolante il detto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del pari vincolanti, novellando sul punto la legge del 1929, le deliberazioni comunali approvative dei progetti mediante

00047

l'esclusione di ogni ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, disponendo infatti l'emanazione del provvedimento concessorio "immediatamente ed integralmente" non solo ma "anche in deroga a qualsiasi norma precedente". Il legislatore ha rinnovato tale sua volontà anche nel 1986, con le disposizioni della legge n. 730 del 28 ottobre, dedicata all'art. 3, all'attuazione dei piani di ricostruzione.

La procedura delineata dalla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 n.d. della legge 363/1984 ha, pertanto, indubbi caratteri di specialità e prende le mosse dalla sussistenza di un progetto tecnico che sia stato esaminato con esito favorevole dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o approvato dalla sola amministrazione comunale.

Tralasciando di considerare la fase prospettica, può tranquillamente affermarsi che definita - o attraverso un intervenuto parere o attraverso un'intervenuta approvazione - la fase dell'ideazione dell'opera (la fase progettuale) il provvedimento di affidamento dei lavori previsti in tali progetti (e per ciò "relativo") deve essere immediatamente ed integralmente emesso.

Il comando di immediatezza ed integralità comprende l'esclusione di ogni procedura concorsuale automatica e quindi vale anche a ribadire l'ipotesi di esclusione della disposizione della legge 584/1977 in ambito comunitario, contemplando tale legge soltanto il procedimento dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso.

00048